

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
221/2026/R/COM

**MODALITÀ DI RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI UNITARI
VARIABILI E DELLE COMPONENTI ADDIZIONALI DELLA
TARIFFA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER I
PRODUTTORI TERMOELETTRICI, IN APPLICAZIONE DEL
DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: elettricità e gas naturale

25 giugno 2026

Premessa

Il presente documento per la consultazione prospetta le modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 6 del Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n.21 (DL Bollette) nel quale si prevede il rimborso per i produttori termoelettrici dei corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, a decorre al 1° gennaio 2027.

Con il presente documento per la consultazione sono proposte le suddette modalità funzionali a prevedere la restituzione, ai produttori termoelettrici, dei corrispettivi variabili e delle componenti addizionali della tariffa di trasporto previste dalla regolazione vigente.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) **entro il 27 luglio 2026**, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati. In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.



Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Mercato Gas all'Ingrosso
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO	6
	<i>I corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasposto del gas naturale</i>	<i>7</i>
	<i>Le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas</i>	<i>8</i>
	<i>Le deliberazioni 96/2020/R/eel, 548/2020/R/com e 364/2024/R/com</i>	<i>10</i>
2	REVISIONE, NEL CASO DI PUNTI DI RICONSEGNA AFFERENTI IMPIANTI TERMOELETTTRICI ALIMENTATI DA GAS NATURALE, DELLE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI CORRISPETTIVI VARIABILI E DELLE COMPONENTI ADDIZIONALI DELLA TARIFFA DI TRASPORTO	13
	<i>Modalità operative per la restituzione ai produttori termoelettrici della parte dei corrispettivi variabili e delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto.....</i>	<i>13</i>
	<i>Modalità operative per l'allocazione ai clienti finali della parte dei costi non allocata ai produttori termoelettrici</i>	<i>15</i>
	<i>Conclusioni</i>	<i>16</i>

1 QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

- 1.1 Il Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21 (di seguito: DL Bollette), convertito con modificazioni con la legge 10 aprile 2026, n. 49, concernente *“Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”*, all'articolo 6 reca disposizioni volte alla riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica.
- 1.2 Il comma 2 dell'articolo 6 del DL Bollette prevede, nello specifico, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA o Autorità), definisca le *“modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici”*.
- 1.3 Il medesimo comma dispone, inoltre, che il mancato gettito derivante dai rimborsi ai produttori termoelettrici sia coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 96/2020/R/eel.
- 1.4 Il comma 4 del medesimo articolo 6 prevede che l'ARERA verifichi che i rimborsi, di cui al comma 2, siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine, l'ARERA definisce le modalità ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo.

1.5 Nei seguenti paragrafi 2 e 3 è riportata una sintetica ricognizione dei corrispettivi variabili e delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto previste dalla regolazione tariffaria che ricadono nel perimetro di intervento DL Bollette. Si rinviano invece al documento per la consultazione inerente all'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DL Bollette le proposte inerenti alle modalità di verifica che i rimborsi, ivi inclusi quelli oggetto del presente documento, siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi.

I corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale

1.6 L'Articolo 14 della Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: RTTG), che definisce la struttura della tariffa di trasporto per il servizio continuo su base annuale, istituisce i corrispettivi variabili della tariffa di trasporto CV_U e CV_{FC} .

1.7 Il corrispettivo unitario variabile CV_U , di cui all'articolo 18 dell'RTTG, è applicato ai quantitativi allocati agli utenti dalla rete nei punti di uscita dalla rete di trasporto, ossia nei punti di riconsegna, nei punti di uscita verso impianti di stoccaggio e nei punti di interconnessione con i sistemi esteri.

1.8 Il corrispettivo unitario variabile CV_U è composto da tre corrispettivi unitari variabili *pro forma*:

a) il CV_{COR} , che ne costituisce la parte preponderante, determinato come rapporto tra la quota di ricavi a copertura dei costi operativi, e i volumi di riferimento per la determinazione del corrispettivo CV_U ;

b) il CV_{APG} , determinato come rapporto tra la quota di ricavi a copertura di autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato (GNC), e i volumi di riferimento per la determinazione del corrispettivo CV_U ;

c) il CV_{ETS} , determinato come rapporto tra la quota di ricavi a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*, e i volumi di riferimento per la determinazione del corrispettivo CV_U .

1.9 Dei corrispettivi *pro forma* che compongono il corrispettivo unitario variabile CV_U , solo il CV_{COR} , di cui alla precedente lettera a), non copre costi di natura variabile e, pertanto, rientra nel perimetro di intervento del DL Bollette.

1.10 Anche il corrispettivo unitario variabile CV_{FC} non copre costi di natura variabile in quanto funzionale al recupero del fattore correttivo dei ricavi delle imprese di trasporto, di cui all'articolo 19 dell'RTTG. Esso è applicato ai quantitativi

allocati agli utenti dalla rete nei punti di uscita dalla rete di trasporto corrispondenti ai punti di riconsegna e ai punti di uscita verso impianti di stoccaggio, come maggiorazione (se di segno positivo) o riduzione (se di segno negativo) del corrispettivo unitario variabile CV_U .

Le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas

- 1.11 L'articolo 41 dell'RTTG istituisce le seguenti componenti tariffarie, aggiuntive rispetto alla tariffa di trasporto, a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas. Sono applicate ai quantitativi di gas riconsegnati:
- a) all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti termoelettrici allacciati alle reti di trasporto, le componenti:
 - GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio;
 - UG_{3T} a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori;
 - RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in materia di sviluppo delle infrastrutture di riscaldamento/raffrescamento e d'interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale;
 - b) all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione le componenti:
 - CRV_{ST} a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, applicata ai quantitativi di gas riconsegnati;
 - CRV_I a copertura degli oneri per il servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dei clienti industriali;
 - CRV_{CS} a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico;
 - c) sia all'utente di cui alla lettera a) che all'utente di cui alla lettera b), anche le componenti:
 - CRV_{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del GNL;

- CRV_{OS} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, applicata, per il solo periodo invernale;
- CRV_{BL} a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas.

Nella tabella che segue sono individuati i valori dei corrispettivi e delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto come da ultimo approvati¹ distinguendo tra quelli applicati ai punti di riconsegna che alimentano clienti termoelettrici direttamente allacciati alle reti di trasporto e quelli applicati alle reti di distribuzione. Dato che il corrispettivo CRV_{OS} è applicato nel solo periodo invernale (periodo ottobre- marzo) è data distinta evidenza dei valori applicati nel periodo invernale e quello estivo. Sulla base di questi valori è possibile stimare un importo complessivo annuo dei rimborsi per i produttori termoelettrici ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DL Bollette dell'ordine di 1,1 miliardi di euro².

Corrispettivo/componente aggiuntiva tariffa di trasporto	Applicato termoelettrici diretti (€/Smc)		Applicato ai prelievi della distribuzione (€/Smc)	
	Invernale	Estivo	Invernale	Estivo
CV_{COR}	0,0046443	0,0046443	0,0046443	0,0046443
CV_{FC}	0,0030794	0,0030794	0,0030794	0,0030794
CRV_{FG}	0,0001841	0,0001841	0,0001841	0,0001841
GS_T	0,0033200	0,0033200		
RE_T^*	0,0273200	0,0273200		
UG_{3T}	0,0068810	0,0068810		
CRV_{OS}	0,0364000		0,0364000	
CRV_{BL}	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
CRV_{ST}			0,0160000	0,0160000
CRV_{CS}			0,0033680	0,0033680
CRV_I			0,0057100	0,0057100
Totale (€/Smc)	0,082	0,045	0,069	0,033
Totale (€/MWh)	7,74	4,30	6,56	3,12

* Il valore indicato per la componente aggiuntiva RE_T include la quota già oggetto di rimborso ai sensi della deliberazione 96/2020/R/eel. Si rimanda al successivo paragrafo per maggiori dettagli.

¹ I corrispettivi CV_u e CV_{cor} sono quelli approvati per il 2027, le componenti aggiuntive quelle in vigore dal quarto trimestre 2026, salvo modifiche.

² Per la stima sono stati considerati volumi di gas che beneficiano del ristoro pari a 9,7 miliardi di Smc nel semestre invernale e a 7,5 miliardi di Smc nel semestre estivo.

Le deliberazioni 96/2020/R/eel, 548/2020/R/com e 364/2024/R/com

- 1.12 Già in passato la regolazione ha affrontato, con finalità in linea con quelle proposte dal DL Bollette, la problematica connessa agli effetti distorsivi derivanti dall'applicazione ai punti di uscita della rete nazionale di trasporto che alimentano impianti termoelettrici delle componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto. In particolare, nelle ore in cui gli impianti termoelettrici alimentati da gas naturale risultano marginali, tale maggiore onere verrebbe trasferito sul prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, con un incremento dei costi per tutti i consumatori elettrici, generando, altresì, rendite infra-marginali a favore delle altre tecnologie di produzione elettrica.
- 1.13 L'Autorità è intervenuta con la deliberazione 96/2020/R/eel, stabilendo che le componenti RE e RE_T (per le sole parti relative al meccanismo dei titoli di efficienza energetica) non fossero più applicate al gas naturale prelevato per alimentare le unità di produzione termoelettriche a fini della successiva immissione di energia elettrica, ma direttamente ai clienti finali elettrici.
- 1.14 Nel quadro della suddetta deliberazione era stato evidenziato che *“gli impianti termoelettrici, pur consumando gas naturale prelevato dalle reti di trasporto o distribuzione, non costituiscono veri e propri “clienti finali” del sistema energetico nel suo complesso, poiché effettuano di fatto una trasformazione di un prodotto energetico (gas naturale in un determinato periodo temporale) in un altro (energia elettrica nel medesimo periodo temporale), così come gli accumuli, ad esempio, trasformano un prodotto energetico (energia elettrica in un determinato periodo temporale) in un altro (energia elettrica in un altro periodo temporale)”*.
- 1.15 La deliberazione 96/2020/R/eel, in particolare, ha previsto:
- l'applicazione delle componenti RE e RE_T a tutti i produttori termoelettrici, con la possibilità di presentare al Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) un'istanza di rimborso della parte a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (cd. elemento RE_{TEE}), limitatamente ai volumi da gas naturale afferenti all'energia elettrica prodotta e immessa in rete, secondo modalità definite dal medesimo GSE previa consultazione e successiva approvazione dell'Autorità;
 - la corresponsione al GSE di un contributo *una tantum* e di un contributo annuale, definiti dall'Autorità su proposta dal GSE, rispettivamente a copertura dei propri costi amministrativi per la gestione dell'istanza e per la gestione mensile dei rimborsi, affinché i costi di queste attività non gravino sui clienti finali;

- c) l'attribuzione al GSE dell'incarico di definire, previa consultazione e approvazione dell'Autorità, i criteri e le procedure operative per il calcolo standardizzato dei volumi di gas effettivamente conteggiabili ai fini del rimborso;
 - d) la periodicità mensile dei rimborsi.
- 1.16 Successivamente, la deliberazione 548/2020/R/com ha approvato il “Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020” predisposto dal GSE ai fini della restituzione ai produttori termoelettrici dell'elemento RE_{TEE} . Inoltre, con la medesima deliberazione 548/2020/R/com, l'Autorità ha previsto che, nell'ambito dei provvedimenti per l'aggiornamento dei valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema:
- sia individuata separatamente la parte delle componenti tariffarie RE e RE_T corrispondente all'elemento RE_{TEE} ;
 - sia fissata la parte (ΔUC_7) dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 75 della RTDG (*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione*), ai fini di compensare gli importi restituiti dal GSE ai produttori termoelettrici beneficiari.
- 1.17 Il combinato disposto della deliberazione 96/2020/R/eel e della deliberazione 548/2020/R/com ha consentito di implementare disposizioni atte a prevedere la restituzione, ai produttori termoelettrici, dell'elemento RE_{TEE} e le modalità di allocazione di tali costi (non coperti dai produttori termoelettrici) ai clienti del sistema elettrico.
- 1.18 Per quanto riguarda i costi del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), la normativa primaria ha attribuito all'Autorità il compito di definire i criteri di allocazione dei costi tra il settore elettrico e il settore gas. Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha da ultimo previsto che i costi del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) trovino copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, lasciando all'Autorità il compito di definire criteri e modalità.
- 1.19 Infine, l'Autorità ha previsto di rimborsare i costi dei distributori elettrici e gas derivanti dagli obblighi posti in capo dal meccanismo dei TEE secondo le modalità che prevedono che gli oneri dei distributori elettrici siano posti a valere

sul *Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica* e quelli dei distributori gas sul *Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*.

- 1.20 Successivamente l'Autorità, con la deliberazione 364/2024/R/gas, ha adottato disposizioni analoghe a quelle introdotte con la deliberazione 96/2020/R/eel ai fini della restituzione ai produttori termoelettrici della quota del *CRV_{OS} (OS_{STUI})* funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento dello stoccaggio di ultima istanza (STUI). Nel caso specifico, all'articolo 4 della medesima delibera si prevede che il gettito necessario per l'erogazione dei rimborsi della quota del *CRV_{OS} (OS_{STUI})* sia raccolto da Terna tramite il corrispettivo unitario per la copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento *P_{OTHER}* (di cui all'articolo 4-24.8 del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico - TIDE).
- 1.21 Con la deliberazione 97/2024/R/com l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del "*Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE}, ai sensi della Deliberazione ARERA 96/2020/R/eel, e dell'elemento OS_{STUI}, ai sensi della deliberazione ARERA 364/2024/R/com*" (di seguito: Regolamento) come integrato dal GSE a recepimento della deliberazione 364/2024/R/com.
- 1.22 Il comma 4.7 della deliberazione 364/2024/R/com prevede che il GSE, Terna e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), per quanto di rispettiva competenza, predispongano e trasmettano all'Autorità una procedura congiunta per la regolazione delle partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici in relazione all'elemento *OS_{STUI}*. Tale procedura, contenuta nel documento recante "*Procedura per la gestione delle partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici relativi all'elemento OS_{STUI} ai sensi della delibera ARERA 364/2024/R/com*" (di seguito: Procedura), è stata approvata con determina del Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità del 15 gennaio 2025 e pubblicata nel sito internet della Cassa.
- 1.23 Le disposizioni sopra richiamate si sono dimostrate efficaci, sia in termini di obiettivi raggiunti (evitare distorsioni tra i due settori elettrico e gas) sia in termini di modalità implementative.

2 REVISIONE, NEL CASO DI PUNTI DI RICONSEGNA AFFERENTI IMPIANTI TERMOELETTRICI ALIMENTATI DA GAS NATURALE, DELLE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI CORRISPETTIVI VARIABILI E DELLE COMPONENTI ADDIZIONALI DELLA TARIFFA DI TRASPORTO

Modalità operative per la restituzione ai produttori termoelettrici della parte dei corrispettivi variabili e delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto

- 2.1 Il perimetro dei soggetti coinvolti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del DL Bollette comprende i produttori che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici al fine della produzione di energia elettrica da immettere in rete. Si ritiene che il calcolo dei volumi di gas effettivamente conteggiabili ai fini del rimborso possa essere effettuato secondo le modalità già in vigore per la restituzione degli elementi RE_{TEE} e OS_{STUI} distinguendo tra:
- a) impianti termoelettrici "puri";
 - b) impianti termoelettrici cogenerativi;
 - c) impianti termoelettrici asserviti ad altri siti di qualunque natura.
- 2.2 Nei casi sub a), si considera l'intera quantità di gas naturale prelevata dalla rete di trasporto o di distribuzione per la produzione termoelettrica.
- 2.3 Nei casi sub b), si considera la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto termoelettrico alimentato da gas naturale e immessa in rete, nonché un rendimento medio netto di produzione dell'energia elettrica. Quest'ultimo viene assunto convenzionalmente pari al rendimento elettrico depurato e può essere oggetto di calcolo a partire dai dati reali dell'impianto di produzione ovvero può essere determinato in modo convenzionale.
- 2.4 Nei casi sub c), si considera la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto termoelettrico alimentato da gas naturale e immessa in rete, nonché un rendimento medio netto di produzione dell'energia elettrica. Quest'ultimo può essere oggetto di calcolo a partire dai dati reali dell'impianto di produzione oppure può essere determinato in modo convenzionale.
- 2.5 Peraltro, la deliberazione 96/2020/R/eel prevede già anche i necessari flussi informativi dai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (in relazione ai dati di misura del gas naturale prelevato dai produttori ammessi al beneficio, secondo modalità definite dal GSE) e dai gestori delle reti elettriche (in relazione ai dati di misura dell'energia elettrica immessa dai produttori

ammessi al beneficio, secondo le medesime tempistiche e modalità previste dalla regolazione vigente).

- 2.6 Si ritiene che non siano necessarie specifiche ulteriori rispetto a quelle già implementate dal GSE ai fini dell'attuazione delle deliberazioni 96/2020/R/eel; pertanto, i volumi di gas naturale determinati dal GSE per l'applicazione di tale deliberazione si ritiene possano essere identicamente utilizzati anche ai fini del provvedimento che farà seguito alla presente consultazione.
- 2.7 Occorre inoltre prevedere che il GSE disponga del valore del corrispettivo unitario variabile *pro forma* CV_{COR} richiamato al precedente punto 1.8 in quanto non oggetto di separata approvazione e pubblicazione. A tal fine, si ritiene opportuno che ne sia data evidenza nel provvedimento adottato in seguito alla presente consultazione con riferimento all'anno tariffario 2027 e nelle successive delibere di approvazione tariffaria.
- 2.8 Si ritiene inoltre che i corrispettivi e le componenti addizionali tariffarie debbano essere restituite dal GSE su base mensile e con modalità analoghe a quelle già in vigore per la restituzione degli elementi RE_{TEE} e OS_{STUI} . Tuttavia, alla luce dell'aumentata entità degli importi oggetto di restituzione si ritiene opportuno valutare se le attuali tempistiche di liquidazione possano essere ottimizzate al fine di limitarne l'impatto finanziario sui produttori termoelettrici.
- 2.9 In merito, è bene ricordare che l'attuale termine di pagamento delle somme oggetto di rimborso da parte del GSE è fissato all'ultimo giorno lavorativo del terzo mese successivo a quello di competenza, con un ritardo stimabile in circa un mese rispetto alla scadenza del pagamento della fornitura di gas da parte del produttore termoelettrico.
- 2.10 Come precisato nella Procedura, tali tempistiche sono determinate dai tempi di rendicontazione da parte del GSE e da quelli di messa a disposizione dalla Cassa al GSE degli importi fatturati dai produttori termoelettrici al medesimo GSE una volta definiti gli importi di competenza di ciascun produttore. Una possibile ottimizzazione prevede che il GSE richieda alla Cassa l'ammontare da riconoscere complessivamente ai produttori già prima di ricevere da questi le relative fatture, sulla base dell'elaborazione dei dati di misura trasmessi da Terna, Snam e i distributori (il GSE infatti già dispone dei dati caratteristici degli impianti termoelettrici, in quanto già effettua il rimborso dell'elemento RE_{TEE}). Ciò consentirebbe al GSE di disporre degli importi necessari a liquidare le fatture nel frattempo pervenute entro il termine del secondo mese successivo a quello di competenza.

- 2.11 Pertanto, si ritiene che il provvedimento da adottare in esito alla presente consultazione dia mandato a Cassa, GSE e Terna di modificare la Procedura nei termini prospettati al precedente punto 2.10 anche al fine di definire le modalità di gestione delle eventuali differenze tra gli importi resi disponibili dalla Cassa al GSE e gli importi effettivamente fatturati dai produttori termoelettrici.
- 2.12 Dal momento che i soggetti ammessi ai benefici del DL Bollette sono i medesimi di quelli individuati nel quadro della procedura di restituzione degli elementi RE_{TEE} e OS_{STUI} , si ritiene che non sia necessario prevedere la corresponsione al GSE da parte dei produttori termoelettrici di un nuovo contributo *una tantum* per la copertura dei costi amministrativi relativi alla gestione delle istanze di rimborso (vedi comma 4.4. della deliberazione 96/2020/R/eel), salvo in generale i casi di nuova istanza di ammissione al recupero dei corrispettivi/componenti tariffarie. L'incremento del numero di corrispettivi oggetto di rimborso mensile non comporta ulteriore attività per il GSE e, di conseguenza, un aggravio dei costi amministrativi.
- 2.13 In continuità con quanto previsto per la restituzione degli elementi RE_{TEE} e OS_{STUI} , si ritiene utile prevedere che i produttori termoelettrici riconoscano al GSE un contributo annuale pari a una percentuale del beneficio spettante al produttore.
- 2.14 Si ritiene, altresì, necessario rimodulare il contributo, attualmente pari allo 0,2% dell'entità dei rimborsi, perseguendo una sostanziale invarianza degli incassi complessivi a copertura dei costi amministrativi del GSE.

- Q1. *Si condivide quanto prospettato in merito alle tempistiche dei rimborsi? Se no, per quale motivo?*
- Q2. *Si condivide la necessità di introdurre misure volte a minimizzare l'esposizione finanziaria dei produttori termoelettrici? Se no, per quale motivo?*

Modalità operative per l'allocazione ai clienti finali della parte dei costi non allocata ai produttori termoelettrici

- 2.15 In linea con quanto previsto per l'elemento OS_{STUI} , si procederebbe al recupero della parte dei costi associati al rimborso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DL Bollette, dei corrispettivi variabili e delle componenti addizionali della tariffa, non coperta dai produttori termoelettrici, tramite il corrispettivo di dispacciamento già esistente nel settore elettrico, per evitare l'insorgere di oneri

per gli esercenti in termini di attivazione di nuovi processi gestionali e/o di fatturazione.

- 2.16 A tal fine, l’Autorità ritiene opportuno che i costi di cui al punto 2.15, fatta eccezione per quelli associati all’elemento RE_{TEE} , a decorrere dal 1° gennaio 2027 siano coperti nell’ambito del corrispettivo di dispacciamento attraverso un prezzo unitario specifico, dando separata evidenza alla stima di fabbisogno trimestrale e al termine di recupero rispetto al gettito maturato nel trimestre precedente; in tale prezzo unitario confluiranno anche i rimborsi relativi all’attuazione dell’articolo 6, comma 3, del DL Bollette.
- 2.17 Si ritiene che l’adeguamento del corrispettivo di cui al precedente punto 2.16 debba essere determinato da Terna su base trimestrale (in via previsionale per il trimestre che sta per iniziare e sulla base dei dati di consuntivo per eventuali saldi afferenti ai trimestri precedenti) in analogia con le procedure già previste per la definizione dei corrispettivi unitari di dispacciamento, e perseguendo per quanto possibile la corrispondenza tra il gettito riscosso in un trimestre e i rimborsi di competenza del medesimo trimestre. A tal fine, il GSE fornirà a Terna, non appena disponibili, i dati a consuntivo relativi al calcolo dei volumi ammessi al beneficio e degli importi rimborsati agli impianti termoelettrici per ciascun corrispettivo/componente tariffaria. In fase di prima applicazione, per consentire a Terna di disporre di elementi utili ai fini del primo adeguamento previsionale dei corrispettivi, il GSE rende disponibili a Terna la serie storica dei volumi mensili ammessi alla restituzione dell’elemento RE_{TEE} .
- 2.18 Potrebbe essere inoltre opportuno, per semplicità amministrativa, prevedere che la Cassa istituisca uno specifico fondo funzionale alla gestione delle partite economiche derivanti dal meccanismo di regolazione dei rimborsi previsti dall’articolo 6, comma 2, del DL Bollette. In tal modo non sarebbero necessarie movimentazioni dai conti a cui afferiscono i singoli corrispettivi e componenti aggiuntive per effetto del meccanismo di rimborso.

Conclusioni

- 2.19 Al fine di riassumere le proposte contenute nel presente documento per la consultazione, si ritiene utile sintetizzare il processo come segue:
- i corrispettivi variabili e le componenti aggiuntive della tariffa di trasporto saranno integralmente applicati ai produttori termoelettrici, salvo successiva restituzione;
 - la restituzione verrà effettuata dal GSE su base mensile alla fine del secondo mese successivo a quello di competenza, come prodotto tra ciascun

corrispettivo o componente tariffaria e i volumi di gas naturale prelevato a uso termoelettrico, limitatamente alla quantità destinata alla produzione di energia elettrica per la successiva immissione in rete;

- il gettito necessario per la restituzione dei corrispettivi e componenti tariffarie (ulteriori rispetto all'elemento RE_{TEE} gestito ai sensi della deliberazione 548/2020/R/com) sarà recuperato nell'ambito del corrispettivo di dispacciamento attraverso un prezzo unitario specifico;
- l'ammontare del suddetto corrispettivo sarà calcolato da Terna, anche sulla base dei dati forniti dal GSE, e trasmesso all'Autorità secondo le medesime procedure previste per la valorizzazione del corrispettivo unitario per il dispacciamento di cui sopra;
- il GSE, Cassa e TERNNA aggiorneranno congiuntamente la procedura per la gestione delle partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici;
- il GSE utilizzerà i fondi derivanti dal gettito di cui sopra per rimborsare i produttori termoelettrici aventi diritto. A tal fine, il GSE aggiornerà il “Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RETEE ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020”.